

Le operazioni di vestizione e svestizione costituiscono orario di lavoro, così come previsto anche dall'art. 27, commi 11 e 12 CCNL Comparto Sanità Pubblica 2016-2018.

Ancora oggi alcune Aziende sanitarie non provvedono a regolamentare tale istituto o comunque lo riconoscono esclusivamente come credito orario, non liquidando agli operatori sanitari la relativa retribuzione.

In tali casi, vista l'ormai copiosissima produzione giurisprudenziale favorevole della Cassazione, è possibile adire le vie legali per il pagamento di tali emolumenti per il periodo pregresso, nei limiti dei termini prescrizionali.